

LOCALITA':

Scuola primaria del Capoluogo
Piazza Leopardi
29010 – Alseno – PC

COMMITTENTE:

Comune di Alseno
Piazza XXV Aprile n. 1
29010 – Alseno – PC



OGGETTO:

PROGETTO DEFINITIVO—ESECUTIVO
DELLE OPERE DI
MIGLIORAMENTO SISMICO



FASE:

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

TITOLO:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PARTE AMMINISTRATIVA

CODICE:

TAVOLA:

S17-029

CS.12

DATA:

SCALA:

Ottobre 2017

REVISIONI:

1	3
2	4

TECNICO INCARICATO:
ing. Paolo Landini

PER GLI ASPETTI DI TUTELA "EX DLgs 42/2004":
arch. Matteo Citterio



Studio Ar.Tec ingegneria e architettura s.r.l.
viale dei mille 140 - 43125 parma
tel 0521 292918 fax 0521 290195
studio@studioartecsrl.it

COMUNE DI ALSENO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PARTE AMMINISTRATIVA

PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA DI ALSENO

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI ALSENO

RESPONSABILE DEL SETTORE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO arch. Mauro Nicoli
arch. Mauro Nicoli

PROGETTISTA INTERVENTI
MIGLIORAMENTO SISMICO: ing. Paolo Landini

PROGETTISTA INTERVENTI
RESTAURO ARCHITETTONICO: arch. Matteo Citterio

DIREZIONE LAVORI INTERVENTI
MIGLIORAMENTO SISMICO:

COORDINATORE PER LA SICUREZZA:
IN FASE DI PROGETTAZIONE: ing. Paolo Landini
IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI:

IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI
DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

Alseno, ottobre 2017

Indice

CAPO 1 – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO.....	3
CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI.....	4
GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI	4
ART. 3 - CONDIZIONI DI APPALTO.....	4
ART. 4 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	5
ART. 5 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.....	5
ART. 6 - CONSEGNA LAVORI - INIZIO LAVORI - PENALE.....	5
ART. 7 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALI IN CASO DI RITARDO	5
PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE, PIANO DI CANTIERIZZAZIONE E CRONOPROGRAMMA	6
ART. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI.....	7
ART. 9 - SOSPENSIONI E PROROGHE	7
ART. 10 –CRONOPROGRAMMA	8
ART. 11 – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE.....	8
ART. 12 - PAGAMENTO A SALDO.....	8
ART. 13 - REVISIONE PREZZI.....	9
ART. 14 - CAUZIONE PROVVISORIA. E CAUZIONE DEFINITIVA	9
ART. 15 - COPERTURE ASSICURATIVE	10
ART. 16 - VARIAZIONE DEI LAVORI	11
ART. 17 – VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI	11
ART. 18 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI.....	11
ART. 19 - MISURE DI SICUREZZA - ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE	11
ART. 20 – TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI	12
ART. 21 - SUBAPPALTI E COTTIMI	13
ART. 22 – RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO	13
ART. 23 – PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI.....	13
ART. 24 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	13
ART. 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI	13
ART. 26 - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO.....	14
ART. 27 - DANNI DI FORZA MAGGIORE.....	14
ART. 28 - TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE	15
ART. 29 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI	15
ART. 30 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	15
ART. 31 - ONERI ED OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	16
ART. 32 – PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE	16
ART. 33 – CUSTODIA DEL CANTIERE	16
ART. 34 – CARTELLO DI CANTIERE	16
ART. 35 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE.....	16

CAPO 1 – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente progetto attiene al miglioramento sismico della scuola primaria di Alseno.

Il fabbricato rientra tra i beni tutelati dal "Codice dei beni culturali e del paesaggio" D.Lgs 22 gennaio 2004 n.42.

La destinazione del fabbricato prevede una classe d'uso III (coefficiente d'uso CU = 1.5) in conformità al §2.4.3 delle NTC '08; l'edificio assume rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso ma non è di importanza strategica.

Il complesso della struttura oggetto della presente relazione risulta indipendente da ulteriori corpi di fabbrica. L'area, in zona pianeggiante, non presenta alcuna problematica dal punto di vista morfologico o idrogeologico del territorio. L'edificio è di proprietà comunale.

Il fabbricato è costituito da una parte di primo impianto ed una parte costruita successivamente di seguito denominate rispettivamente "ala storica" e "ampliamento". L'ala storica è stata edificata nel 1939 mentre l'ampliamento risale al 1982; il fabbricato quindi, seppur vincolato, non presenta le caratteristiche tipiche dei fabbricati di carattere monumentale.

Entrambe le parti presentano piano seminterrato, piano rialzato e primo piano. L'ala storica presenta inoltre un sottotetto accessibile mentre l'ampliamento solo ispezionabile.

La scuola è stata oggetto nel 2014 di verifica tecnica di vulnerabilità sismica

Dalle analisi condotte per le azioni dovute a carichi statici e azioni controllate dall'uomo (escluse quindi azioni ambientali) il fabbricato risultava verificato; dalle analisi sismiche l'edificio risultava non adeguato in relazione alle norme tecniche vigenti ed in relazione ai parametri di calcolo considerati. Le vulnerabilità indicate nelle conclusioni della verifica tecnica sono state le seguenti:

- cinematici diffusi di ribaltamento dei paramenti esterni
- resistenza a pressoflessione fuori dal piano di diversi elementi
- mancanza di vincoli efficaci tra le travature lignee della copertura
- limitata resistenza dei pilastri in muratura del porticato d'ingresso
- connessione non efficace ed in parte lesionata tra l'ala storica e l'ampliamento

Il progetto di miglioramento sismico prevede quindi i seguenti interventi:

- creazione giunto tra corpo storico e ampliamento
- creazione telaio in c.a. con relative fondazioni in testa al corpo ampliamento per chiusura scatola muraria in corrispondenza del giunto
- creazione telaio in c.a. con relative fondazioni in testa al corridoio lato scala di sicurezza per integrazione murature
- inserimento parete di controvento con relative fondazioni tra aula insegnanti e corridoio
- soletta collaborante in c.a. alleggerito nel sottotetto porzione storica per formazione di un diaframma rigido nel piano a collegamento delle murature
- chiusura aperture varie nel muro di spina non più utilizzate
- chiusura vani canne fumarie con smaltimento fibrocemento
- cordolatura metallica perimetrale e di controvento dell'orditura principale di copertura
- inserimento catene metalliche alla base delle capriate esistenti
- consolidamento puntone in legno della copertura angolo nordest
- integrazione/sostituzione terzere copertura nella campata maggiore a lato nuova capriata
- rifacimento struttura della porzione copertura in corrispondenza dell'innesto dell'ampliamento
- rifacimento del manto di copertura della porzione storica con inserimento tavolato ligneo
- ripristini interni
- tinteggi della facciata della porzione storica.

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo dei lavori posti a base dell'affidamento è definito come segue:

	A	B	C
	Importo esecuzione lavori	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	TOTALE
1 A corpo	€ 168'990.00	€ 16.010.00	€ 185'000.00

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, colonna a), per un importo di € 168'990.00 al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, sopra definito al comma 1, colonna B), questi ultimi non soggetti ad alcun ribasso.

I lavori sono appaltati a corpo in base alle prescrizioni delle presenti Norme Generali d'Appalto. Tali prezzi comprendono tutti gli oneri e gli imprevisti a carico dell'Impresa per l'esecuzione a perfetta regola d'arte dei lavori appaltati, secondo quanto prescritto dal presente Capitolato; gli oneri per il trasporto e lo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti presso discariche autorizzate.

Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1. Ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento Di attuazione 207/2010 e dell'Allegato A "Categorie di opere generali e specializzate" i lavori sono classificati nella categoria prevalente OG2 "RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI", secondo la Tabella che segue

TABELLA A - Categoria prevalente e categorie scorporabili e subappaltabili					
	Lavori	Categoria ex allegato A DPR 207/2010		%	Euro
1	Opere edili e di ristrutturazione	Prevalente	OG2	100.00%	€ 185'000.00
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI				100.00%	€ 185'000.00

Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 132, comma 3, del d.Lgs. n° 163 del 12.04.2006, all'articolo 43, commi 6, 7 e 8, e all'articolo 184 del Regolamento Di attuazione 207/2010, e all'articolo 35 del presente capitolato speciale, **sono indicati nella TAB B - Stima percentuale dei lavori**".

TABELLA B – Categorie contabili al lordo oneri sicurezza					
	Opere edili e di miglioramento sismico		91.35%	168'990.00	
	Oneri per la sicurezza		8.65%	16'010.00	
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI				100.00%	185'000.00

2. Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 è ammissibile il subappalto nel rispetto del limite del 30% sull'importo complessivo del contratto a cui si affianca l'ulteriore limite del 30% sulle opere super specialistiche (SIOS) ove presenti e che superino il 10% dell'importo totale dei lavori.

ART. 3 - CONDIZIONI DI APPALTO

Nell'accettare i lavori sopra designati l'Appaltatore ammette e riconosce pienamente:

- Di avere visionato i luoghi ove si svolgeranno i lavori e di averne accertate tutte le condizioni e di avere valutato tutte le difficoltà all'esecuzione dell'opera, ritenendo remunerativi ed equi i prezzi esposti anche in considerazione di tutti gli elementi anche straordinari che possono influenzare il costo dei materiali, la mano d'opera, i noli ed i trasporti. Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi;
- Di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori;
- Di accettare che la Direzione Lavori effettui prove e analisi di laboratorio sui materiali presenti in cantiere, sia già posati, sia soprattutto ancora da posare, ogni volta che la DL stessa lo riterrà necessario in riferimento alla normativa vigente;
- Di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche e le condizioni imposte dagli Organi competenti.
- Di accettare il programma lavori con esecuzione opere per diversi step.
- Di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto, debbono ritenersi unicamente come norma di massima per rendersi ragione delle opere da eseguire. L'Amministrazione si riserva perciò l'insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà più opportune per la buona riuscita e l'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di

compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente Capitolato Generale o dal presente Capitolato Speciale. Di contro l'Appaltatore non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto, anche se di dettaglio. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della Direzione dei Lavori, potrà essere ordinata l'eliminazione a cure e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno all'Amministrazione appaltante.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 4 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Normativa di riferimento: DLGS n°50 del 18 aprile 2016.

Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi della normativa vigente.

L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi della normativa vigente, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori già previsti, nonché ai lavori in economia.

Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare voci e quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l'offerta medesima tenendo conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili da computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.

ART. 5 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Sono parte integrante del contratto:

- a) Il Capitolato Generale d'Appalto, all'osservanza delle norme vigenti, quando non siano in opposizione del presente capitolato, l'Impresa è vincolata e che non si allega per brevità;
 - b) Il presente Capitolato Speciale;
 - c) La relazione tecnica illustrativa e i disegni ;
 - d) Il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto ai sensi dell'art.100 del D.Lgs.81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
 - e) Il Piano Operativo di Sicurezza, redatto ai sensi dell'allegato XV al D.Lgs 81/2008.
- (Il computo metrico estimativo non fa parte dei documenti contrattuali ma viene consegnato all'appaltatore con gli elaborati progettuali esecutivi.)

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

ART. 6 - CONSEGNA LAVORI - INIZIO LAVORI - PENALE

La consegna dei lavori avverrà secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

L'inizio dell'esecuzione delle opere dovrà avvenire contestualmente alla sottoscrizione del verbale di consegna lavori. In caso di ritardo superiore ai 15 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera PARI ALL'1 PER MILLE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. Ove il ritardo dovesse superare i 30 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori l'amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, all'incameramento della cauzione e all'affidamento dei lavori ad altra impresa iniziando contestualmente la procedura di rivalsa per danni subiti.

ART. 7 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALI IN CASO DI RITARDO

IL TEMPO UTILE PER ULTIMARE TUTTI I LAVORI COMPRESI NELL'APPALTO è FISSATO IN 90 (novanta) GIORNI NATURALI CONSECUTIVI DECORRENTI DAL VERBALE DI CONSEGNA LAVORI, coincidenti con i mesi di sospensione delle attività della scuola.

I lavori saranno eseguiti in assenza di attività scolastica.

Per consentire di sfruttare al massimo il tempo utile contrattuale di esecuzione dei lavori, nei trenta giorni antecedenti la consegna, a scuola aperta e funzionante, dovranno essere eseguite tutte le misurazioni, valutazioni e saggi esplorativi necessari alla completa definizione degli elementi costruttivi del progetto.

Sulla base di quanto sopra nel giorno di consegna del cantiere l'appaltatore dovrà consegnare un dettagliato programma dei lavori di cui oltre, steso nel rispetto del cronoprogramma di progetto, che dimostri il rispetto dei termini contrattuali di esecuzione.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 13, comma 3;
- b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
- d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 19, in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE, PIANO DI CANTIERIZZAZIONE E CRONOPROGRAMMA

1. Entro la data della consegna l'Appaltatore predispose e consegna alla Direzione Lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla Direzione Lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la Direzione Lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Committente;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

4. L'Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:

- delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
- delle interferenze spazio-temporali con le attività di adeguamento dei sottoservizi eseguite dai vari gestori;
- delle interruzioni o rallentamenti ai lavori per la rimozione, lo spostamento, l'adeguamento ed il mantenimento in esercizio dei servizi intercettati anche se eseguiti dagli Enti Gestori stessi; nel caso in cui gli spostamenti siano a cura e onere dell'Appaltatore lo stesso dovrà comunicare con almeno 30 giorni di anticipo i tempi necessari per la realizzazione di inserterie agli enti terzi interessati;

5. L'Appaltatore predispose e sottopone al visto del Responsabile dei Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione e quindi all'approvazione degli Enti competenti il Piano di Cantierizzazione le cui autorizzazioni dovranno essere tassativamente acquisite prima dell'effettivo inizio lavori.

Il Piano di Cantierizzazione, tenendo conto delle indicazioni contenute nel presente capitolato, dovrà analizzare e definire le ubicazioni dei cantieri, la viabilità di cantiere, le interferenze con la viabilità stradale, l'individuazione delle cave e discariche di cui l'Appaltatore intenderà fornirsi, l'individuazione dei siti destinati all'approvvigionamento e allo stoccaggio dei materiali, alla viabilità stradale che sarà interessata dal transito dei mezzi d'opera, le misure di contenimento dell'inquinamento ambientale, e le altre prescrizioni sottoriportate:

Reperire le eventuali aree di cantiere eccedenti rispetto a quelle già messe a disposizione dell'Amministrazione anche se ritenute comunque necessarie dall'Appaltatore per la costruzione degli uffici e dei locali necessari alla direzione del cantiere (uffici, depositi, officine, laboratori, mensa, dormitori ecc.) nelle zone ritenute idonee dalla Direzione dei Lavori.

Eseguire tutte le opere, e magisteri, per la formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dei lavori, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione e la vigilanza delle aree di cantiere secondo quanto verrà richiesto dalla Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione dello stesso cantiere, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone, lo smantellamento del cantiere stesso alla fine dei lavori ed il ripristino dell'area secondo quanto richiesto dalla D.L.

Costruire i locali e servizi quali uffici, baracche, officine, mense, spogliatoi, servizi igienico-sanitario, ecc. in relazione all'entità dell'opera e in numero adeguato agli operai addetti ai lavori.

Garantire l'esistenza e l'immediata disponibilità di attrezzature e mezzi d'opera perfettamente idonei ed adeguati al lavoro da compiere, e rispondenti alle norme antinfortunistiche.

Garantire un servizio di guardiana e sorveglianza, sia di giorno che di notte, con il personale necessario avente la qualifica di guardia particolare giurata, del cantiere e di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera nello stesso esistenti anche se di proprietà dell'Amministrazione o di altre ditte, nonché di tutte le opere già eseguite o in corso di esecuzione (compreso le segnaletiche impiegate nelle deviazioni stradali provvisorie).

Provvedere alla pulizia quotidiana del cantiere compreso lo sgombero e lo smaltimento dei materiali di rifiuto (compreso l'onere per lo smaltimento in discarica dei materiali tutti).

Le spese per gli allacciamenti provvisori e per il consumo dell'acqua, dell'energia elettrica, del telefono, della fognatura occorrenti per il funzionamento del cantiere.

Recintare sempre e comunque tutte le aree di cantiere e dei lavori, con idonee recinzioni, ed adempiere alle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Provvedere alla fornitura e la manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna, di semafori mobili, segnaletica orizzontale e verticale provvisoria, e di quanto altro venisse indicato dalle autorità competenti, per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico nei tratti stradali interessati dai lavori, soprattutto nei confronti dei tratti in cui la viabilità debba temporaneamente svolgersi con cautele particolari, nel rispetto delle norme di cui al Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento.

Eseguire lo sgombero e la pulizia del cantiere dai materiali, mezzi d'opera, impianti ecc., entro 10 giorni dal verbale di ultimazione dei lavori.

ART. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

L'EVENTUALE RITARDO DELL'APPALTATORE RISPETTO AI TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI O SULLE SCADENZE ESPLICITAMENTE FISSATE ALLO SCOPO DAL PROGRAMMA TEMPORALE SUPERIORE A 20 (VENTI) GIORNI NATURALI CONSECUTIVI PRODUCE LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 340 della legge n. 2248 del 1865, e dall'articolo 119 del regolamento generale.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

ART. 9 - SOSPENSIONI E PROROGHE

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dalla normativa vigente.

L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla

direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

ART. 10 – CRONOPROGRAMMA

I lavori devono essere eseguiti nel pieno rispetto del Cronoprogramma, redatto dalla stazione appaltante. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle singole fasi delle lavorazioni, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale.

ART. 11 – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 12 - PAGAMENTI IN ACCONTO

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a € 70.000,00 (euro settantamila/00).

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato, entro i 30 giorni dalla trasmissione della relativa fattura da parte dell'Impresa, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'Appaltatore ai sensi dell'articolo 143 del Regolamento Di attuazione 207/2010.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

ART. 13 – PAGAMENTO ANTICIPAZIONE E SALDO

Ai sensi dell'art.35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene

gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Il pagamento avviene tramite un unico sal finale a consegna del certificato di collaudo statico avvenuto positivamente, mediante emissione di certificato di pagamento-

In caso di sospensione dei lavori per un periodo maggiore di trenta giorni la stazione appaltante disporrà comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione dei lavori.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro i 30 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore. Il mancato pagamento o ritardo dello stesso da parte stazione appaltante non può essere imputato alla Direzione lavori.

Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo del saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, de l D. Lgs 163/06, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

ART. 14 - REVISIONE PREZZI

E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, ai sensi dell'art.106 comma 1 lett a) del D.Lgs 50/2016 e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE

ART. 15 - CAUZIONE PROVVISORIA. E CAUZIONE DEFINITIVA

I dispositivi di garanzia economica del contratto e degli adempimenti relativi da parte dell'Appaltatore, e a favore dell'amministrazione sono costituiti dai seguenti:

a) Cauzione provvisoria per partecipare alla gara.

Redatta ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 2% (due per cento) dell'importo dei lavori a base d'appalto, ammontante quindi a euro 1.649,60.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit(EMAS), ai sensi del regolamento(CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire di tali riduzioni l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1 dell'art.93 del d.lgs. 50/2016 in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria dovrà riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva.

b) Garanzia definitiva per la stipula del contratto.

La ditta aggiudicataria, all'atto della stipula del contratto, è tenuta a presentare apposita cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale. In presenza di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione definitiva verrà progressivamente svincolata nei modi previsti dal medesimo articolo. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta. L'appalto verrà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.

ART. 16 - COPERTURE ASSICURATIVE

La ditta aggiudicataria è tenuta a stipulare apposita polizza intestata espressamente all'Amministrazione Comunale di Alseno, di cui all'art. 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 per la copertura di eventuali danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La polizza deve inoltre assicurare l'Amministrazione Comunale di Alseno contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dall'amministrazione committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari ad euro 1.000.000,00.

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili all'amministrazione committente;

b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o

scoperti non sono opponibili all'amministrazione committente.

Le suddette garanzie coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

ART. 17 - VARIAZIONE DEI LAVORI

Si applica l'art.106 del d.lgs 50/2016.

ART. 18 – VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

Ai sensi dell'art.106 comma 9 del d.lgs.50/2016 i titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalla Stazione Appaltante in conseguenza di errori progettuali. Si considera errore o omissione progettuale l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

ART. 19 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

Le eventuali variazioni sono valutate mediante prezzi desunti dal prezziario "ELENCO PREZZI PER OPERE DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI ESISTENTI" approvato con deliberazione di Giunta regionale nel 2015 e consultabile sul sito internet della Regione Emilia Romagna, ai quali sarà applicato il medesimo ribasso di gara.

Per eventuali lavorazioni non previste nel suddetto elenco prezzi si farà riferimento ad altri listini ufficiali, quello del Provveditorato Opere Pubbliche Emilia Romagna e Marche e della Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Parma.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 20 - MISURE DI SICUREZZA - ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

L'Appaltatore è tenuto a presentare alla Stazione Appaltante la seguente documentazione, ai sensi dell'art.31, comma 1-bis, della Legge 415/98:

1. eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 81/2008;
2. quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del decreto legislativo 81/2008, un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori, che dovrà altresì essere messo a disposizione anche delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri prima dell'inizio dei lavori. Il piano sarà aggiornato di volta in volta e coordinato, a cura dell'Appaltatore, per tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea d'impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. In ogni caso, resta inteso che l'Appaltatore è obbligato alla stretta osservanza di tutto quanto stabilito dalla Legge 19 marzo 1990, n°55 e decreto legislativo 81/2008.
3. un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza, quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).
4. avvenuta denuncia degli enti previdenziali - inclusa la Cassa Edile - assicurativi ed infortunistici prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dall'aggiudicazione;
5. copie dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, con cadenza quadrimestrale. Il Direttore dei Lavori ha, tuttavia, la facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

ART. 21 – TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti.

Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento.

L'Appaltatore dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dovrà dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

La stazione appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

IL MANCATO UTILIZZO DEL BONIFICO BANCARIO O POSTALE OVVERO DEGLI ALTRI STRUMENTI IDONEI A CONSENTIRE LA PIENA TRACCIABILITÀ DELLE OPERAZIONI COSTITUISCE CAUSA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART. 22 - SUBAPPALTI E COTTIMI

Ai sensi dell'art. 105 del d.lgs.50/2016 i soggetti affidatari dei contratti di norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera.

L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Per gli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.

ART. 23 – RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui decreto legislativo n. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

ART. 24 – PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, ESECUZIONE D'UFFICIO

ART. 25 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la definizione delle controversie è esclusa la competenza arbitrale. La competenza è affidata al tribunale di Parma.

ART. 26 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;**
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
- b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall'articolo 132, comma 6 del D. Lgs 163/06, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

ART. 27 - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere oppure la visita per il certificato di regolare esecuzione, la manutenzione delle stesse verrà tenuta a cura e spese dell'Impresa.

L'Impresa sarà responsabile, in sede civile e penale, dell'osservanza di tutto quanto specificato in questo articolo.

Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione ed il collaudo o la predetta visita, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del C.C., l'Impresa sarà garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

L'Impresa tuttavia è tenuta a riparare dette variazioni od ammaloramenti tempestivamente, ed i relativi lavori verranno contabilizzati applicando i prezzi d'Elenco; l'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare che detti lavori vengano effettuati anche di notte, in casi di particolare urgenza.

ART. 28 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

L'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero nel cantiere durante il corso dei lavori.

Per i danni cagionati da forza maggiore, si applicano le norme dell'art. 139 del Regolamento 554/99 e dell'art. 20 del Capitolato Generale (D.M. 145/2000). In particolare nessun compenso sarà dovuto dall'Amministrazione per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio, ecc.

Art. 29 - Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

ART. 30 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. Tale presa di possesso dei locali prima dell'esito del collaudo esonera il direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione da qualsiasi responsabilità civile e penale.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

CAPO 12 - NORME FINALI

ART. 31 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

b) Ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso,;

c) l'esecuzione ed onere economico, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove e analisi di laboratorio che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere;

d) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto;

o) la messa in opera entro il recinto del cantiere dei locali (box prefabbricato) ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie;

p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

q) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti

di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

- r) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi.
- s) La realizzazione delle opere di progetto in N.4 fase distinte temporalmente.

ART. 32 - ONERI ED OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:
 - a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'appaltatore:
 - tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all'appaltatore e ad altre ditte,
 - le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,
 - le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice,
 - le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
 - b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;
 - c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.
2. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

ART. 33 – PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto.

ART. 34 – CUSTODIA DEL CANTIERE

E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

ART. 35 – CARTELLO DI CANTIERE

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno 100 cm di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 01/06/1990, n. 1729/UL.

ART. 36 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.